CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Città metropolitana di Roma Capitale

MCMLX

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI E INTERVENTI

DA PARTE DEI CITTADINI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
In vigore dal

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto, finalità e principi generali
Art. 2. Definizioni ed ambito di applicazione
Art. 3. Soggetto promotore
Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte
Art. 5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta
Art. 6. Agevolazioni
Art. 7. Atto d'obbligo relativo ai lavori
Art. 8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
Art. 9. Responsabilità del procedimento
Art. 10. Verifiche in corso d'opera e finali
Art. 11. Entrata in vigore

Art.1. Oggetto, finalità e principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 189 del d.lgs. 50/2016.

2. In particolare l'art. 189 della suddetta legge, riferito agli " Interventi di sussidiarietà orizzontale, testualmente riporta:

    1. *omisiss.*

    2. *Per la realizzazione di opere di interesse locale, "gruppi di cittadini organizzati" possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.*

    3. *Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

    4. *Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.*

    5. *La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.*

    6. *Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.*

3. I microprogetti e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale che ricadono nel territorio del Comune di Castel Gandolfo.

4. Il presente regolamento disciplina altresì gli interventi sul patrimonio comunale effettuati nell'ambito del volontariato da parte di "gruppi di cittadini organizzati "

5. Le iniziative come sopra definite sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano e alla valorizzazione e alla tutela dello spazio pubblico.

6. Allo scopo di agevolare l'intervento dei privati nelle attività dell'Ente, le presenti disposizioni vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla manutenzione delle opere e beni pubblici, quale integrazione alla manutenzione di opere ed infrastrutture e all'arredo urbano, quale mantenimento di uno standard di qualità dello spazio pubblico integrativo pertanto dell'intervento pubblico.

7. Il ricorso all'intervento di *"gruppi di cittadini organizzati"* , così come specificati al successivo articolo 3, si conforma ai seguenti principi generali:

   a) Perseguimento di interessi pubblici
   b) L'integrazione fra interesse pubblico e attività privata;
   c) L'ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.

Art.2. Ambito di applicazione.

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti, gli interventi, i lavori od opere pubbliche di pronta realizzabilità relativi ad arredo urbano, verde pubblico, viabilità, sport, turismo, cultura, attività sociali.

2. L'elenco degli interventi manutentivi che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo:

   - Gli interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di rifacimento o ripristino delle pavimentazioni stradali (compresi marciapiedi o slarghi) esistenti, previa rimozione e pulizia dei detriti presenti nell'area di intervento;
   - Le lavorazioni dovranno essere eseguite con le modalità ed i materiali di cui ai capitolati e agli indirizzi tecnici approvati dal Comune
   - La manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali, la fornitura e posa in opera di opere di protezione laterale;
   - L'intervento può prevedere l'eliminazione di barriere architettoniche;
   - L'intervento può prevedere complementi ed oggetti di arredo urbano. La pavimentazione deve essere mantenuta nei materiali nelle forme e colori esistenti;
   - L'intervento è comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mazzi ed eventuale personale ausiliario a terra per la ricognizione o per la disciplina del traffico, i materiali e il loro approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a idonea discarica e relativo onere, la delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per l'eventuale progettazione degli interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli interventi.
   - Interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di pavimentazione con ricostruzione del pacchetto di fondazione stradale, anche con cambio di materiali forme e colori, la variazione delle pavimentazioni anche con posizioni ed estensioni rispetto l'esistente; la ricostruzione di quei marciapiedi, che nel tempo, per l'avanzamento del degrado, per le caratteristiche costruttive, per lo sviluppo dell'apparato radicale delle alberature stradali, hanno perso la loro funzionalità. Può essere quindi prevista la ricostruzione di tratti di marciapiedi indispensabili per la sicurezza della viabilità pedonale nonché, per la sicurezza dei portatori di handicap, con l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il riallineamento dei bordi che compongono i marciapiedi, anche mediante la costruzione di golfi di protezione e relativo adeguamento dimensionale e qualitativo; la rimessa in quota e/o sostituzione delle botole, chiusini ecc. esistenti sulla carreggiata e/o marciapiedi;
     L'intervento può prevedere l'inserimento di elementi di arredo urbano;

   Gli interventi debbono essere realizzati in conformità agli indirizzi tecnici approvati dal Comune.

3. Gli interventi proponibili mediante la metodologia disciplinata dal presente Regolamento non possono prevedere lavori od opere di entità superiore a euro 15.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA.

4. L'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ovvero dovrà essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto senza necessità di ulteriori stralci di completamento e non dovrà implicare alcun obbligo di cofinanziamento o la necessità di attività aggiuntive (di alcuna natura) da

parte del Comune ad eccezione di quelle attività di supporto e/o di controllo previste dal presente Regolamento o di quelle espressamente disciplinate in apposita convenzione.

Art.3. Soggetto promotore.

1. Ai fini del presente Regolamento, per "cittadini organizzati" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche, singole o associate, le quali possono proporre, quale Soggetto promotore, all'amministrazione comunale interventi di miglioramento dello spazio pubblico nei limiti di cui all'articolo precedente, anche se non inseriti nella programmazione comunale.

2. Nel caso di più soggetti, gli stessi devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.

Art.4. Modalità di presentazione delle proposte.

1. Le proposte per la realizzazione degli interventi devono pervenire al Comune corredate della seguente documentazione (da graduarsi, quanto al contenuto, in rapporto alla natura, entità e complessità dell'opera da realizzare):

   a) Istanza di presentazione del microprogetto, sottoscritta dal/i soggetto/i promotore/i, contenente la proposta di realizzazione degli interventi. Qualora il soggetto promotore sia una persona giuridica la domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante;

   b) Relazione tecnica illustrativa e fascicolo di manutenzione;

   c) Numero 2 (due) Tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale (Stralcio – Pianta e Sezione) di cui una cartacea e una in formato digitale: solo per opere di manutenzione straordinaria;

   d) Computo metrico estimativo dei lavori da eseguirsi con riferimento al prezzario vigente della Regione Lazio;

   e) Schema di atto d'obbligo da predisporre in accordo con l'amministrazione.

Art.5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta.

1. La proposta è valutata sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del responsabile del procedimento avvalendosi dei pareri dei responsabili dei settori competenti.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro 20 giorni dalla presentazione, l'integrazione della documentazione, con sospensione dei termini.

3. Qualora la proposta risulti accoglibile, il Responsabile del procedimento, conclusa l'attività istruttoria, provvede a proporne l'approvazione alla Giunta Comunale, che può approvare o motivatamente respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o pubblica utilità.

4. L'assenso o il diniego vengono comunicati al richiedente entro due mesi dalla presentazione della stessa.

5. La mancata approvazione della proposta nel termine di due mesi implicherà il diniego all'istanza di realizzazione dell'intervento. La mancata approvazione non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura a favore del/i soggetto/i promotore/i.

6. In caso di assenso alla proposta, i lavori possono essere eseguiti previa sottoscrizione di specifico atto di impegno/contratto e prestazione della polizza assicurativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

Art.6. Agevolazioni.

1. Gli interventi che rientrano nella previsione di cui all'art. 189, comma 5, del d.lgs. 50/2016 beneficiano delle agevolazioni ivi previste.

2. Gli interventi su aree di proprietà comunali previsti dal presente regolamento sono esentati dal pagamento della T.O.S.A.P. limitatamente per il periodo dei lavori

3. Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono esentati dal pagamento di qualsiasi diritto di segreteria od onere istruttorio che l'ordinamento preveda ad unico beneficio del bilancio comunale.

Art.7. Atto d'obbligo relativo ai lavori.

1. L'intervento viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale sono, in particolare, stabiliti:
   a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio dell'intervento e le specifiche condizioni relative all'eventuale organizzazione di utilizzo dello spazio;
   b) gli obblighi assunti a carico del promotore l'intervento ivi compresa la prestazione di una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta polizza contro "tutti i rischi di cantiere" (C.A.R.) garantisce in forma "all risk" i danni causati, a contraenza e beneficio del Comune e assicurando l'impresa;
   c) l'obbligo di avvalersi di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente, in rapporto alla natura ed entità delle opere da eseguire;
   d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto;
   e) l'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
   f) l'accettazione espressa delle norme del presente regolamento.
2. L'atto d'obbligo deve indicare una sola persona fisica (o legale rappresentante di persona giuridica) con piena e incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti proponenti.
3. Lo schema di atto d'obbligo può essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del procedimento.
4. Non si può dare inizio ai lavori prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
5. Il Responsabile del procedimento accerta che siano acquisiti tutti i pareri ed i nulla-osta necessari per dare avvio alle opere da parte del soggetto promotore, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.
6. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ovvero della perizia, provvisto di tutti i pareri ed i nulla osta necessari, conforme agli strumenti urbanistici, sostituisce a qualsiasi effetto il titolo edilizio.
7. L'avvio dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dalla firma dell'atto d'obbligo attraverso un verbale redatto dall'Ufficio Tecnico e sottoscritto dal soggetto promotore e del Direttore dei Lavori, in cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine assunto come obbligo per la conclusione dei lavori
8. L'area di intervento di proprietà pubblica viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere approvate.
9. Tutte le opere propedeutiche all'avvio dei lavori, quali recinzioni, baracche di cantiere, pulizia e sgombero del materiale preesistente, sono a carico del soggetto promotore.

10. Il soggetto promotore o l'esecutore se diverso da questo, deve osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008, inclusa la nomina del coordinatore per la sicurezza.

11. In generale, le lavorazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni devono immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

12. Tutto gli oneri economici derivanti dal rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono a carico del soggetto promotore a cui è attribuito, tra l'altro, il ruolo di Committente e Responsabile dei lavori.

Art.8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. Gli interventi inerenti beni culturali e architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, con l'obiettivo che gli interventi siano effettuati in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

2. Le procedure relative alle autorizzazioni di cui sopra sono poste in carico al Comune.

Art.9. Responsabilità del procedimento

1. La responsabilità del procedimento di autorizzazione/diniego della proposta è in capo al Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato.

2. Il Responsabile di procedimento può graduare e/o limitare le previsioni di cui al presente regolamento per interventi rientranti nei casi seguenti:

   a) Interventi di lieve entità;

   b) interventi rappresentati sostanzialmente da forniture con posa in opera;

   c) Interventi di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Art.10. Verifiche in corso d'opera e finali

1. Il soggetto promotore e attraverso questo il soggetto esecutore, hanno l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del procedimento il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.

2. La fine lavori è accertata dal Direttore dei lavori, tecnico abilitato nominato dal soggetto promotore, mediante apposito verbale da cui si evinca la data di ultimazione dei lavori, il completamento delle opere, lo stato dei luoghi rispetto al progetto approvato.

3. Le opere realizzate sono soggette a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore lavori in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico comunale.

Art.11. Norme conclusive

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.

2. Qualora in contrasto con specifiche disposizioni del presente regolamento, gli eventuali sopravvenuti interventi normativi nazionali o regionali in materia, se contrastanti con il contenuto dello stesso, prevarranno sugli stessi in attesa di uno specifico adeguamento regolamentare.